Dirigente scolastico con patologie e inidoneità temporanea: è previsto il lavoro agile? Ci sono possibili conseguenze sulla carriera?

Data: 15/10/2020
Area Tematica: Dirigenti scolastici
Argomenti: ♦Dirigente scolastico: assenze

Keywords:
#pbb #inidoneità #dirigente #malattia #periodo #ricovero #conservazione #retribuzione #comma #assenza #accertamento

Domanda

Salve, sono un DS con patologie tali da rientrare nella tipologia dei cd lavoratori fragili. Vorrei sapere se per noi Dirigenti è previsto il lavoro agile oppure un'alternativa e, soprattutto, se l'inidoneità temporanea per emergenza Covid-19 può pregiudicare il mio percorso lavorativo.
Grazie

Risposta

Le disposizioni contrattuali che regolano il rapporto di lavoro del dirigente scolastico prevedono l'istituto dell'impegno di lavoro. L'art. 15 del CCNL dell'area V dell'11 aprile 2006 dispone al c. 1: "in relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, il dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli". Questo implica che il dirigente scolastico debba autonomamente organizzare, oltre al lavoro dell'ufficio a cui egli è preposto, anche il proprio lavoro che non può che essere correlato al funzionamento dell'ufficio stesso: questo presuppone che i tempi e i modi della prestazione lavorativa del dirigente devono essere organizzati dal dirigente stesso e non da un soggetto ulteriore che non è in grado di valutare in merito. Il riconoscimento dell'inidoneità temporanea allo svolgimento della prestazione lavorativa, certificata dall'INAIL o da altro soggetto a ciò autorizzato (ad es. Commissione medica di verifica) su istanza del dirigente stesso al Direttore generale dell'USR territorialmente competente, può anche produrre l'effetto della disposizione della malattia d'ufficio, da parte del Direttore generale dell'USR, per il dirigente eventualmente dichiarato inidoneo. La gestione delle assenze per malattia del dirigente scolastico è disciplinata dall'art. 21 del CCNL dell'area istruzione e ricerca dell'8 luglio 2019: il dirigente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso (c.1) Superato il periodo previsto dal comma 1, al dirigente che ne faccia richiesta può essere concesso, in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi (c. 2). Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio (c. 3). Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in cui il dirigente sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell'incarico in essere, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 171/2011 (c. 4). Nel caso di inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità di preavviso (c. 5). L'amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l'accertamento della idoneità psicofisica del dirigente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione (c. 6). Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento dell'incarico in essere, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi di dichiarazione di inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5 (c. 7). Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione mensile, fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia, per i primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, dopo il decimo giorno di malattia o in caso di ricovero ospedaliero, detta retribuzione, fatto salvo quanto previsto nelle successive lettere, non subisce comunque riduzioni; b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di

conservazione del posto previsto dal comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine (c. 10). Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia ai sensi del comma 10, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza (c. 11).

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.